



Prot. N. 72/12

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA (Cagliari)

(1) L'espressione

LICENZA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

è sostituita dall'espressione "CONCESSIONE" Art.21 Legge 28.1.1977, n°10

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. ^{ra}
nato a Villanovafranca ^{Il} ; tendente ad ottenere l'auto-
rizzazione ad eseguire in questo Comune (catasto foglio 15/A mappali N. 614)
Via Regina Elena N. i lavori di:

"**SOPRALEVAZIONE DI UNA CASA PER CIVILE ABITAZIONE**" e **DELLA CILIZIONE VECCHIA**
FABBRICAZIONE DI UNO STABILIMENTO

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale N. 4 In data 28.5.1977 ;

Visti i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Vista la legge 17 agosto 1942, N. 1150;

Vista la legge 6 agosto 1967, N. 765;

Vista la Legge 28 Gennaio 1977, N°10
Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, N. 383;

(1)

Concede

LICENZA

al Signor ^a

per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate:

(1) Seguono gli eventuali pareri, autorizzazioni e nulla-osta del Genio Civile, della Soprintendenza, del Vigili del fuoco, ecc.



LA PRESENTE VIENE PUBBLICATA IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 10, OTTAVO COMMA, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 765. CHIUNQUE PUÒ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DI PROGETTO, IN DEPOSITO NEGLI UFFICI COMUNALI DURANTE IL PERIODO DI PUBBLICAZIONE.

- art.12 - I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data, se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art.4,5° comma della legge 28.1.1977, n°10, dovrà essere richiesta concessione per la parte mancante.

- 1) - I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 2) - deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 3) - il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 4) - per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.
Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 5) - per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 6) - gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 7) - l'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
- 8) - l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- 9) - è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dal regolamento in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 10) - dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, sull'opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto «Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- 11) - il titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione (ai sensi dell'art. 10 - ultimo comma - della legge 6 agosto 1967, n. 765);

12) - La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno, e qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza (art. 10 - decimo comma - legge 6 agosto 1967, n. 765); (SOSTITUITO).

13) - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
14) - Le prescrizioni speciali contenute in lavori di sopraelevazione, dovranno essere demolite il fabbricato indicato in planimetria, per risultare inalterabile e realizzabile.

Il rilascio della licenza non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

(1) IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori. (1) IL PROPRIETARIO.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente licenza.

Si allega un esemplare dei disegni presentati, munito di regolare visto.

Dalla Residenza municipale, il 28 MAG. 1977



IL SINDACO
(Salvatore Cortis)

Salvatore Cortis

N. del registro delle pubblicazioni

||

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio dal al e che nessun reclamo è stato presentato.

Il Segretario Comunale



ASTE
GIUDIZIARIE.it

DA DEMOLIRE

ASTE
GIUDIZIARIE.it



Tot 122
62
-my 189

nome
me 872

mq 122 x 5,40
= me 685

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Allegato alla Concessione n° 7/1
rilasciata in data 28 MAR. 1977

Scala 1:100



IL SINDACO

mq 64,40 x 3,00
= me 192


ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Allegato 19 - Licenza per esecuzione lavori edili n. 81/1977 IMMOBILI 3, 4, 5

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Allegato 19 – Licenza per esecuzione lavori edili n. 81/1977 IMMOBILI 3, 4, 5

PLANIMETRIA CATASTALE

SCALA 1:1000

F° 15 All. A mapp. 614

ASTE GIUDIZIARIE.it

Allegato alla concessione N° 74
rilasciata in data 28 MAG 1977

ASTE GIUDIZIARIE.it



IL SINDACO

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA (Prov. CA)


Ufficio Tecnico

ESAMINATO DALLA COMMISSIONE
28 MAG. 1977

firmato dal

favore

IL PROGETTA



ASTE GIUDIZIARIE.it

| | |
|---|----------------|
| COMUNE DI VILLANOVAFRANCA PROVINCIA DI CAGLIARI | |
| PROGETTO: PER LA SOPRAELEVAZIONE DI UNA CASA PER CIVILE ABITAZIONE DA ERIGERSI A VILLANOVAFRANCA | |
| PROPRIETARIA: S | |
| DISEGNI Scala 1:100 - 1:1000 - 1:200 | |
| La Proprietaria | Il Progettista |

ASTE GIUDIZIARIE.it

ASTE GIUDIZIARIE.it


Allegato 19 - Licenza per esecuzione lavori edili n. 81/1977 IMMOBILI 3, 4, 5

ASTE
GIUDIZIARIE.it

PLANIMETRIA GENERALE

Scala 1:200


Via Regina Elena




Allegato 19 - Licenza per esecuzione lavori edili n. 81/1977 IMMOBILI 3, 4, 5

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



Allegato 19 – Licenza per esecuzione lavori edili n. 81/1977 IMMOBILI 3, 4, 5




Allegato 19 – Licenza per esecuzione lavori edili n. 81/1977 IMMOBILI 3, 4, 5

ASTE
GIUDIZIARIE.it

SEZIONE A A

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Allegato 19 – Licenza per esecuzione lavori edili n. 81/1977 IMMOBILI 3, 4, 5